

**DECRETO LEGISLATIVO n°61/2017**  
**REVISIONE DEI PERCORSI DI ISTRUZIONE PROFESSIONALE**  
**(SCHEMA DI REGOLAMENTO ai sensi dell'art.3, c. 3 del D.Lgs. 61/2017)**

**Nota introduttiva**

*Il D.Lgs 61/2017 prevede l'attivazione della Riforma IP a partire dalle classi prime dell'a.s. 2018/19. Lo Schema di Regolamento di attuazione del Decreto, determina i profili di uscita **degli 11 indirizzi di studio e i relativi risultati di apprendimento, declinati in termini di competenze, abilità e conoscenze.***

**Il regolamento è corredato da 4 allegati che definiscono:**

1. I risultati di apprendimento dell'area di istruzione generale declinati in termini di competenze, abilità e conoscenze nell'ambito degli assi culturali che caratterizzano i percorsi IP nel biennio e nel triennio (vedi All. 1);
2. I profili di uscita degli undici indirizzi di studio dei percorsi IP e i relativi risultati di apprendimento, declinati in termini di competenze, abilità e conoscenze (All. 2). Per ciascun profilo di indirizzo, sono contenuti il riferimento alle attività economiche/professionali referenziate ai codici ATECO, adottati dall'Istituto nazionale di statistica per le rilevazioni nazionali di carattere economico ed esplicitati sino a livello di sezione e di correlate divisioni, nonché la correlazione ai settori economico- professionali di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del 30 giugno 2015;
3. L'articolazione dei quadri orari degli indirizzi di cui all'All. B) del D.Lgs. (All. 3);
4. La correlazione di ciascuno degli indirizzi dei percorsi quinquennali dell'IP statale con le qualifiche triennali e i diplomi professionali conseguiti nell'ambito dei percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP), come definita nell'Allegato 4, anche al fine di facilitare il sistema dei passaggi tra i sistemi formativi, di cui all'art. 8 del D.Lgs. 61/2017.

*Per dare completa applicazione al D.Lgs 61/2017, saranno pubblicati a breve i Decreti sui raccordi tra il sistema di IP e IeFp e sui passaggi tra i sistemi. **Inoltre, sono in fase di elaborazione:***

1. La nota operativa per la definizione degli organici delle classi prime degli Istituti professionali;
2. Le Linee Guida volte a favorire e sostenere l'adozione del nuovo assetto didattico e organizzativo dei percorsi di I.P. e contenenti altresì le indicazioni per la declinazione dei profili in percorsi formativi richiesti dal territorio.

---

**1. INDICAZIONI E FINALITÀ GENERALI** - Conformemente ai vincoli della delega, alla ridefinizione degli indirizzi e a quanto previsto dal recente Regolamento (Nota MIUR n° 5000 del 22.03.2018), il Decreto 61/2017 conferisce una più compiuta e visibile identità agli Istituti Professionali statali rispetto alle odierne sovrapposizioni con gli Istituti Tecnici, rendendoli più attrattivi e meglio definiti nella loro vocazione, prefigurando la formazione di figure professionali di livello intermedio per l'assunzione di ruoli operativi, con adeguate responsabilità in relazione alle attività economiche di riferimento, offrendo risposte articolate e dinamiche alle domande del mondo del lavoro e delle professioni. Di conseguenza è accentuata la flessibilità organizzativa-didattica e la personalizzazione dei percorsi, per corrispondersi alle diversità degli stili cognitivi e capacità di apprendimento degli studenti, alle loro sensibilità, attitudini e differenti livelli motivazionali.

**2. I NUOVI INDIRIZZI DI STUDIO.** L'attuale assetto ordinamentale di cui al D.P.R. 87/10 viene GRADUALMENTE abrogato, unitamente alle LL.GG., Direttive, articolazioni ed Opzioni. La Riforma decorre dalle classi prime dell'anno scolastico 2018-19 completandosi, a regime, dall'anno scolastico 2022-23. I percorsi sono strutturati in un biennio e in un successivo triennio con un'identità riassumibile nel P.E.Cu.P del diplomato (All. A). In luogo dei 2 settori tradizionali (Servizi, Industria e Artigianato) e dei relativi sei indirizzi, sono ora previsti 11 indirizzi di studio. Questi i nuovi indirizzi di studio:

- Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio e gestione delle risorse forestali e montane;
- Pesca commerciale e produzioni ittiche;
- Industria e artigianato per il *Made in Italy*;
- Manutenzione e assistenza tecnica;
- Gestione delle acque e risanamento ambientale;
- Servizi Commerciali;
- Enogastronomia e ospitalità alberghiera;
- Servizi culturali e dello spettacolo;
- Servizi per la sanità e l'assistenza sociale;
- Arti ausiliarie delle professioni sanitarie: odontotecnico;
- Arti ausiliarie delle professioni sanitarie: ottico.

### **3. IL NUOVO ASSETTO ORGANIZZATIVO.**

Fermo restando per tutti gli indirizzi un comune assetto organizzativo e didattico, **per ciascuno di essi è definito il Profilo educativo, culturale e professionale (PECUP), con i relativi risultati di apprendimento declinati in termini di competenze, abilità e conoscenze negli ambiti degli Assi Culturali che caratterizzano i percorsi IP nel biennio e nel triennio.** Gli indirizzi di studio sono così strutturati:

- Attività ed insegnamenti di istruzione generale, comuni a tutti gli indirizzi, riferiti all'asse culturale dei linguaggi, all'asse matematico e all'asse storico-sociale (All. 1);
- Attività ed insegnamenti di indirizzo riferiti all'asse scientifico e professionale (All. 2)

Per ciascun profilo di indirizzo vi è il riferimento alle attività economiche referenziate ai codici ATECO (ISTAT) e la correlazione a vari settori economico-professionali di cui al decreto del Ministero del lavoro, di concerto con il MIUR, del 30 giugno 2015. I settori economici-professionali sono articolati secondo una sequenza descrittiva che prevede la definizione di comparti, processi di lavoro, area di attività e ambiti tipologici di servizio.

**ARTICOLAZIONE DEGLI INDIRIZZI e dei QUADRI ORARI.** Resta la struttura quinquennale dei percorsi di istruzione professionale (IP) erogata negli Istituti di istruzione, statali e paritari, con il rilascio del diploma di istruzione secondaria superiore - e la loro articolazione in un biennio e in un successivo triennio. Nel biennio può completarsi l'obbligo dell'istruzione, che può altresì continuare ad essere assolto - oltre che negli istituti tecnici e nei licei - anche nei percorsi di istruzione e formazione professionale (corsi IeFP) di competenza delle regioni o nei percorsi di apprendistato (di cui al D.Lgs 81/15 in applicazione del cosiddetto Jobs Act).

L'articolazione dei quadri orari (Allegato 3) è caratterizzata dall'aggregazione, nel biennio, delle attività e degli insegnamenti all'interno degli assi culturali relativi all'obbligo di istruzione e dall'aggregazione, nel triennio, delle attività e degli insegnamenti di istruzione generale, secondo quanto previsto all'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto legislativo. **I quadri orari sono articolati in una parte comune, che concerne tutti gli indirizzi e comprende le attività e gli insegnamenti di istruzione generale, e in una parte specifica per ciascun indirizzo. Le istituzioni scolastiche di I.P. costruiscono i percorsi formativi sulla base dei quadri orari, nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 5 del presente decreto.** La declinazione degli indirizzi prevista dal comma 5, tiene conto, già nella fase di progettazione, della dotazione organica e delle classi di concorso per le quali è abilitato il personale in servizio presso l'istituzione scolastica. **Fatto salvo quanto previsto al periodo precedente, non possono essere proposte declinazioni che creano esuberanti o richiedono risorse ulteriori rispetto all'organico assegnato.**

#### **Articolazione oraria BIENNIO**

Il biennio possiede ora un più marcato **e visibile carattere unitario.** Comprende **1.188 ore di attività e insegnamenti di istruzione generale e 924 ore di attività e insegnamenti di indirizzo, includenti il tempo da destinare al potenziamento dei laboratori.** Il totale delle 2.112 ore (corrispondenti a 32 ore settimanali, convenzionalmente moltiplicate per 33 e per 2 anni scolastici) può essere liberamente distribuito in periodi didattici dalle istituzioni scolastiche nell'esercizio della loro autonomia funzionale, che parimenti possono articolare le classi in livelli di apprendimento.

Una quota non superiore a 264 ore è destinata alla personalizzazione degli apprendimenti, alla realizzazione del Progetto formativo individuale e allo sviluppo della dimensione professionalizzante delle attività di ASL.

### **Articolazione orario del TRIENNIO**

Il triennio resta invece strutturato nei distinti terzo, quarto e quinto anno, con 1.056 ore comprendenti 462 ore di attività e insegnamenti di istruzione generale e 594 ore di attività e insegnamenti di indirizzo: tutti e tre funzionali al consolidamento e progressivo innalzamento dei livelli acquisiti nel biennio per un rapido accesso al lavoro. E' previsto per tutti gli indirizzi la costituzione di un Ufficio Tecnico con il compito di sostenere la migliore organizzazione e funzionalità dei laboratori a fini didattici e il loro adeguamento in relazione alle esigenze poste dall'innovazione tecnologica nonché per la sicurezza delle persone e dell'ambiente, compiti affidati agli insegnanti tecnico-pratici.

### **4. PROGETTO FORMATIVO INDIVIDUALE (PFI) e PROGRAMMAZIONE DIDATTICA MODULARE per Unità di Apprendimento (U.D.A.)**

*Il nuovo percorso IP definito dal D.Lgs. 61/2017 a partire dalle classi prime dell'a.s. 2018/19, è improntato al principio della personalizzazione educativa volta a consentire ad ogni studente di rafforzare e innalzare le proprie competenze per l'apprendimento permanente, a partire da quelle chiave di cittadinanza, nonché di orientare il proprio progetto di vita e di lavoro, anche per migliori prospettive di occupabilità.*

**Ai fini della personalizzazione del percorso di apprendimento, ciascun consiglio di classe redige, entro il 31 gennaio del primo anno di frequenza, un PIANO FORMATIVO INDIVIDUALE (P.F.I.) e lo aggiorna durante l'intero percorso scolastico, a partire dal bilancio personale. Il P.F.I. costituisce lo strumento per:**

- a) evidenziare i saperi e le competenze acquisite da ciascuna studentessa e da ciascuno studente, anche in modo non formale e informale;
- b) rilevare le potenzialità e le carenze riscontrate, al fine di motivare ed orientare ciascun studente nella progressiva costruzione del proprio progetto formativo e professionale.

Sentito il Consiglio di classe, il DS individua nel suo interno **un docente che assume la funzione di TUTOR al fine di motivare ed orientare lo studente nella progressiva costruzione del percorso formativo e lavorativo, nell'attuazione e nello sviluppo del PFI.**

Il docente tutor favorisce, altresì, la circolazione continua delle informazioni sullo stato di attuazione del P.F.I. all'interno del consiglio di classe, al fine di consentire il progressivo monitoraggio e l'eventuale adattamento del percorso formativo. L'attività di tutorato è svolta dai docenti designati nell'ambito delle risorse disponibili presso l'istituzione scolastica a legislazione vigente, fatto salvo lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 1, comma 5, della legge n. 107 del 2015.

**I percorsi didattici sono caratterizzati dalla progettazione interdisciplinare riguardante gli assi culturali; sono organizzati a partire dalle prime classi, e per tutta la durata del quinquennio, per unità di apprendimento con l'utilizzo di metodologie di tipo induttivo, attraverso esperienze laboratoriali e in contesti operativi, analisi e soluzione dei problemi relativi alle attività economiche di riferimento, il lavoro cooperativo per progetti, nonché la gestione di processi in contesti organizzati. Alle U.D.A. è riferita la certificazione delle competenze al termine del biennio e del triennio (ferma restando la vigente disciplina della certificazione delle competenze per le qualifiche triennali e i diplomi professionali quadriennali nei percorsi IeFP): esse rappresentano anche "crediti" per l'eventuale passaggio ad altri sistemi di Istruzione.**

**Il Consiglio di classe redige per ogni studente, entro il 31 gennaio del primo anno di frequenza, il Progetto formativo individuale (PFI). Tale documento individuale si basa su di un bilancio personale che evidenzia i saperi e le competenze acquisiti da ciascun studente anche in modo non formale ed informale ed è idoneo a rilevarne sia le potenzialità che le carenze.**

## LA VALUTAZIONE

Ai fini del passaggio al nuovo sistema IP, la valutazione si effettuerà secondo quanto previsto dall'attuale normativa (D.P.R. 122/09 e s.m.i.). **La valutazione è effettuata in modo da accertare il livello delle competenze, abilità e conoscenze maturate dallo studente in relazione alle Unità di Apprendimento (U.D.A.) nelle quali è strutturato il P.F.I. Tali U.A. costituiscono il riferimento per la valutazione, la certificazione e il riconoscimento dei crediti posseduti dallo studente, anche in ragione di eventuali passaggi tra i sistemi di istruzione.**

**Il P.F.I. è effettuato al primo anno di frequenza del percorso IP ed è aggiornato per tutta la durata del percorso scolastico. Al termine del 1<sup>o</sup> anno, le istituzioni IP effettuano una valutazione intermedia concernente i risultati delle UDA inserite nel PFI. Se dovessero emergere delle carenze, il consiglio di classe provvede alla revisione del PFI e definisce le relative misure di recupero, sostegno ed eventuale riorientamento da attuare nell'ambito della quota delle 264 ore nel biennio.**

**Le competenze** sono intese come comprovata capacità di utilizzare, in situazioni di lavoro, di studio o nello sviluppo professionale e personale, un insieme strutturato di conoscenze e abilità acquisite nei contesti di apprendimento formale, non formale, informale. Nel Quadro Europeo delle Qualifiche (EQF) le competenze sono descritte in termini di responsabilità e autonomia.

**Le abilità** sono intese come capacità di applicare conoscenze e di utilizzare il know-how per portare a termine compiti e risolvere problemi. Nell'EQF sono descritte come cognitive (comprendenti l'uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) o pratiche (comprendenti l'abilità manuale e l'uso di metodi, materiali, strumenti).

**Le conoscenze** sono intese come risultato dell'assimilazione di informazioni attraverso l'apprendimento: sono quindi un insieme di fatti, principi, teorie, pratiche relative a un settore di lavoro o di studio. Esse sono descritte nell'EQF come teoriche e/o pratiche.

### **ASSETTO- AGGREGAZIONE delle Discipline**

**Le discipline di studio sono aggregate all'interno degli assi culturali, per favorire una migliore progettazione interdisciplinare dei percorsi didattici ed una prevalente metodologia induttiva ed esperienziale: Asse dei linguaggi, Asse matematico, Asse storico-sociale per l'area generale comune; Asse scientifico-tecnologico-professionale per l'area di indirizzo.** Di conseguenza è adottata una didattica modulare (U.D.A.) che, partendo da obiettivi formativi adatti e significativi per lo studente, sviluppano appositi percorsi di metodo e di contenuto, tramite i quali si valuta il livello delle conoscenze e delle abilità acquisite e la misura in cui si siano maturate le competenze attese.

## 5. QUOTE di AUTONOMIA E FLESSIBILITA'.

Per la più efficace organizzazione della didattica secondo le coordinate sopra riferite, le istituzioni scolastiche, nella stesura del PTOF, **potranno utilizzare la quota di autonomia per l'orario complessivo del Biennio e del Triennio, pari al 20% dell'orario complessivo del biennio e del triennio per il perseguimento degli obiettivi di apprendimento relativi al profilo di uscita di ogni indirizzo e per potenziare gli insegnamenti obbligatori**, con particolare riferimento alle attività laboratoriali sulla base dei criteri generali del PECUP nell'ambito dell'organico dell'autonomia (art. 1, c. 5 della Legge 107/15). Più precisamente, per gli insegnamenti di carattere generale, gli istituti IP possono diminuire le ore, per il biennio e per ciascuna classe del triennio, non oltre il 20% rispetto al monte ore previsto per ciascuno di essi all'All. 3. Per gli insegnamenti dell'area di indirizzo, gli IP garantiscono comunque l'inserimento nel percorso formativo del monte ore minimo previsto per ciascuno di essi (All. 3)

Analogamente, si potranno utilizzare **le quote di flessibilità del 40% in coerenza con gli indirizzi attivati e con i profili di uscita dell'orario complessivo del III, IV e V anno** per rimodulare l'offerta formativa allorché, in regime di sussidiarietà esse intendano - a domanda dello studente - rilasciare anche le qualifiche triennali e i diplomi professionali quadriennali, previo accreditamento delle regioni e susseguente a specifici accordi tra queste ultime e gli USR.

**L'utilizzo di tali quote deve comunque avvenire nei limiti delle dotazioni organiche assegnate, senza determinare esuberi di personale e garantendo comunque l'inserimento nel percorso formativo del monte ore minimo previsto per ogni insegnamento e attività di cui all'All. 3. Il DS dell'IP determina l'articolazione delle cattedre al fine di utilizzare le quote di autonomia e flessibilità citate.**

**N.B. In virtù dell'organizzazione delle classi rimessa alla piena autonomia delle istituzioni scolastiche, viene ora meno, con il nuovo ordinamento, l'attuale distinzione tra sussidiarietà complementare - con la costituzione di apposite classi negli istituti professionali statali e paritari per il rilascio della sola qualifica triennale e/o del solo diploma professionale quadriennale - e sussidiarietà integrativa, in cui l'una - ed ora anche l'altro - si possono conseguire accanto all'ordinario diploma quinquennale di istruzione secondaria superiore.**

#### **Perciò le istituzioni scolastiche potranno e/o dovranno:**

- stipulare contratti d'opera professionale (contratti di lavoro autonomo) con esperti del mondo del lavoro e delle professioni in possesso di competenze specialistiche non presenti nell'Istituto, nel rispetto dei vincoli di bilancio, ma con la possibilità di ricevere finanziamenti da soggetti pubblici e privati;
- attivare partenariati territoriali per il miglioramento ed ampliamento dell'offerta formativa, per il potenziamento dei laboratori e relative dotazioni strumentali, per realizzare percorsi di alternanza ed incluse le esperienze di scuola-impresa e di bottega-scuola;
- costituire i dipartimenti, quali articolazioni funzionali del Collegio dei docenti, per il sostegno alla didattica e alla progettazione formativa;
- prevedere eventualmente un Comitato tecnico-scientifico, composto da docenti e da esperti del mondo del lavoro, delle professioni e della ricerca scientifica e tecnologica, con funzioni consultive e di proposta per l'organizzazione delle attività e degli insegnamenti di indirizzo.

### **6. PASSAGGIO DAL VECCHIO AL NUOVO ORDINAMENTO**

La correlazione tra i titoli ed i percorsi individuati dalla Riforma si realizza sulla base delle competenze, abilità e conoscenze relative al profilo di ogni indirizzo dei percorsi IP e di quelle di ciascuna QUALIFICA del sistema IeFP. La correlazione tiene conto altresì dei riferimenti delle attività economiche referenziate ai codici ATECO e ai settori economico-professionali di cui al Decreto del 30/06/2015.

#### **Per supportare il passaggio al nuovo ordinamento, sono previsti:**

- iniziative di aggiornamento del personale dirigente, docente ed ATA, nonché di informazione degli studenti delle loro famiglie in relazione alle scelte e alle implicazioni dei nuovi indirizzi;
- sistematico monitoraggio dei profili in uscita e relativi risultati di apprendimento, ai cui esiti rivederli con cadenza quinquennale, anche in relazione a nuove attività economiche, all'innovazione tecnologica e organizzativa, ai mutamenti del mercato del lavoro e delle professioni;
- L'istituzione di una Rete nazionale delle scuole professionali allo scopo di promuovere l'innovazione e il raccordo con il mondo del lavoro, nonché per supportare la transizione tra i sistemi professionali e sostenere il sistema duale realizzato in alternanza scuola-lavoro e in apprendistato.

### **7. L'ESAME DI STATO**

- Il Diploma quinquennale IP attesta l'indirizzo e la durata del percorso di studi. Contiene inoltre l'attestazione del codice ATECO esplicitata fino al livello di sezione e correlate divisioni;
- Al Diploma è allegato il curriculum dello studente. Nel caso di percorsi formativi coerenti con le finalità indicate dalle Regioni negli appositi accordi Stato-Regioni, il curriculum indica anche la nomenclatura e la classificazione delle Unità Professionali (NUP) adottate dall'ISTAT, nonché i crediti maturati per l'acquisizione del certificato di specializzazione tecnica superiore (ITS-IFTS)

## **LEGENDA delle DEFINIZIONI**

**“apprendimento formale”**: apprendimento che si attua nel sistema di istruzione e formazione e nelle università e istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, e che si conclude con il conseguimento di un titolo di studio o di una qualifica o diploma professionale, conseguiti anche in apprendistato, o di una certificazione riconosciuta, nel rispetto della legislazione vigente in materia di ordinamenti scolastici e universitari, a norma dell’articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13;

**“apprendimento informale”**: apprendimento che, anche a prescindere da una scelta intenzionale, si realizza nello svolgimento, da parte di ogni persona, di attività nelle situazioni di vita quotidiana e nelle interazioni che in essa hanno luogo, nell’ambito del contesto di lavoro, familiare e del tempo libero, a norma dell’articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13;

**“apprendimento non formale”**: apprendimento caratterizzato da una scelta intenzionale della persona, che si realizza al di fuori dei sistemi indicati per l’apprendimento formale, in ogni organismo che persegua scopi educativi e formativi, anche del volontariato, del servizio civile nazionale e del privato sociale e nelle imprese, a norma dell’articolo 2, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 16 gennaio 2013, n. 13;

**“ATECO”**: strumento adottato dall’ Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per classificare e rappresentare le attività economiche;

**“bilancio personale”**: strumento che evidenzia i saperi e le competenze acquisiti da ciascuna studentessa e da ciascuno studente, anche in modo non formale e informale, idoneo a rilevare le potenzialità e le carenze riscontrate;

**“certificazione delle competenze”**: procedura di formale riconoscimento, da parte dell’ente titolato a norma dell’articolo 2, lettera g), del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, in base alle norme generali, ai livelli essenziali delle prestazioni e agli standard minimi di cui al medesimo decreto legislativo, delle competenze acquisite dalla persona in contesti formali, anche in caso di interruzione del percorso formativo, o di quelle validate acquisite in contesti non formali e informali. La procedura di certificazione delle competenze si conclude con il rilascio di un certificato conforme agli standard minimi di cui all’articolo 6 del decreto legislativo n. 13 del 2013;

**“classificazione dei settori economico-professionali”**: sistema di classificazione che, a partire dai codici di classificazione statistica ISTAT relativi alle attività economiche (ATECO) e alle professioni (Classificazione delle Professioni), consente di aggregare, in settori, l’insieme delle attività e delle professionalità operanti sul mercato del lavoro. I settori economico-professionali sono articolati secondo una sequenza descrittiva che prevede la definizione di: comparti, processi di lavoro, aree di attività, attività di lavoro e ambiti tipologici di esercizio, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, del 30 giugno 2015;

**“Nomenclatura e classificazione delle Unità Professionali (N.U.P.)”**: strumento, adottato dall’ISTAT, per classificare e rappresentare le professioni; costituisce, a norma dell’articolo 3, comma 5, del decreto legislativo decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61 l’ulteriore riferimento, oltre al codice ATECO, per la declinazione degli indirizzi di studio da parte delle istituzioni scolastiche che offrono percorsi di istruzione professionale, in coerenza con le richieste del territorio secondo le priorità indicate dalle Regioni nella propria programmazione e nei limiti degli spazi di flessibilità di cui all’ articolo 6, comma 1, lettera b) del medesimo decreto legislativo;

**“profilo di uscita di ciascun indirizzo”** : profilo formativo inteso come standard formativo in uscita dagli indirizzi di studio, quale insieme compiuto e riconoscibile di competenze descritte secondo una prospettiva di validità e spendibilità in molteplici contesti lavorativi del settore economico-professionale correlato;

**“profilo professionale”**: insieme dei contenuti “tipici” delle funzioni/mansioni di una specifica categoria di professioni omogenee rispetto a competenze, abilità, conoscenze ed attività lavorative svolte;

**“progetto formativo individuale (P.F.I.)”**: progetto che ha il fine di motivare e orientare la studentessa e lo studente nella progressiva costruzione del proprio percorso formativo e lavorativo, di supportarli per migliorare il successo formativo e di accompagnarli negli eventuali passaggi tra i sistemi formativi di cui all’articolo 8 del decreto legislativo decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, con l’assistenza di un tutor individuato all’interno del consiglio di classe. Il progetto formativo individuale si basa sul bilancio personale, è effettuato nel primo anno di frequenza del percorso di istruzione professionale ed è aggiornato per tutta la sua durata;

**“qualificazione”**: titolo di istruzione e di formazione, ivi compreso quello di istruzione e formazione professionale, o di qualificazione professionale rilasciato da un ente pubblico titolato a norma dell’articolo 2, comma 1, lettera g, del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, nel rispetto delle norme generali, dei livelli essenziali delle prestazioni e degli standard minimi di cui al medesimo decreto legislativo;

**“sistema nazionale di certificazione delle competenze”**: l’insieme dei servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze erogati nel rispetto delle norme generali, dei livelli essenziali delle prestazioni e degli standard minimi di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13;

**“unità di apprendimento (UdA)”**: insieme autonomamente significativo di competenze, abilità e conoscenze in cui è organizzato il percorso formativo della studentessa e dello studente; costituisce il necessario riferimento per la valutazione, la certificazione e il riconoscimento dei crediti, soprattutto nel caso di passaggi ad altri percorsi di istruzione e formazione. Le UdA partono da obiettivi formativi adatti e significativi, sviluppano appositi percorsi di metodo e di contenuto, tramite i quali si valuta il livello delle conoscenze e delle abilità acquisite e la misura in cui la studentessa e lo studente hanno maturato le competenze attese.

*(Aggiornamento DS - 30 Marzo 2018)*